

VANNI PEDANI

LIBERTÀ RELIGIOSA DELL'EBREO
E INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
NELLE SCUOLE PUBBLICHE

SOMMARIO: 1. L'art. 10 dell'Intesa con gli ebrei. — 2. L'esclusione di ogni ingerenza nell'educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei. — 3. La « facoltatività privilegiata » dell'insegnamento religioso cattolico e l'ora alternativa. — 4. La possibilità di presentare nelle scuole pubbliche le tematiche dell'ebraismo.

1. — Il tema dell'insegnamento religioso nelle scuole presenta un'ampia problematica legata al dibattito sorto nell'opinione pubblica ed in dottrina per le differenti ideologie e le opposte prospettive di soluzione delle questioni concrete (1).

(1) Per la dottrina cfr. a titolo indicativo G. DALLA TORRE, *L'insegnamento della religione nel concordato revisionato*, in *Il dir eccl.*, 1984, I, 145 ss.; C. CARDIA, *Progetto educativo e fattore religioso*, in *Concordato e Costituzione*, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1985, 170 ss.; G. CIMBALO, *Garanzie della libertà religiosa e insegnamento della religione nella scuola pubblica tra Concordato e Intesa con la Tavola valdese*, ivi, 179-186; L. ZANNOTTI, *Riforma della legislazione scolastica e nuovo Concordato*, ivi, 1971-2; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1986, 265 ss.; P. BELLINI, *Note poco liete per un dibattito*, in *Tetto*, 1986, 4-11; N. COLAIANNI, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari: La Corte Costituzionale prende tempo*, in *Il foro it.*, 1986, 11; G. CIMBALO, *Profili di legittimità della normativa sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1986, 511-75; G. DALLA TORRE, *La nuova disciplina giuridica dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, in *Studi di diritto ecclesiastico in tema di insegnamento*, Padova, 1987, 30; N. COLAIANNI, *Religione cattolica e attività « alternative » a scuola: l'ora della discriminazione*, in *Foro it.*, 1987, 249 ss.; G. CATALANO, *L'insegnamento della religione*, in *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. Coppola, Milano, 1987, 335-337; P. CAVANA, *Considerazioni in tema di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (Spunti da una sentenza)*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1988, 974 ss.; R. BERTOLINO, *Diritto di scelta dell'insegnamento della religione cattolica, divieto di discriminazioni e ora alternativa nel sistema scolastico italiano dopo gli accordi con le Chiese*, in *Il dir. eccl.*, 1988, I, 12-37. A. FUCCILLO, *Brevi considerazioni sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, a cura di Valerio Tozzi, Salerno, 1990, 575 ss.

Ne segue che l'analisi dell'art. 10 dell'Intesa con gli ebrei non può non tener conto dei problemi di carattere generale che per più di un aspetto si intersecano con la disciplina specifica della normativa pattizia, anche in considerazione dell'importanza fondamentale, che, per le confessioni di minoranza, continua ad assumere il concreto atteggiamento statale nei confronti dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, tanto che da parte israelita si è avuta più di una contestazione e, addirittura, una sospensione delle trattative per la stipula dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità (2).

Il punto fondamentale, da cui muoversi, nell'analisi della materia, è rappresentato, per i suoi riflessi di carattere generale, dalla disposizione contenuta nell'art. 9, II comma degli Accordi di Villa Madama, la quale recita: « La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ».

A conferma dello scontro ideologico, sopra accennato, questa norma può essere inquadrata sotto prospettive completamente diverse. Per alcuni essa può sicuramente presentare un aspetto di marca confessionista, unico nel quadro normativo offerto dalla disciplina concordataria, ma questo solo se per confessionalità si intenda l'ispirazione che uno stato, nell'emanazione di proprie norme, trae da principi appartenenti ad una determinata religione (3).

Appare chiaro da questo punto di vista che « assicurare » l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e considerare tale insegnamento consono alle finalità della stessa, significa che lo stato italiano reputa i principi del cattolicesimo (si pensi, an-

(2) D. TEDESCHI, *Dieci anni di trattative*, in *Shalom*, n. 3, 1987, 5. Il presidente dell'Unione delle comunità israelitiche, al momento della firma dell'Intesa, ha anche rilevato che tutti gli insegnamenti religiosi dovrebbero essere collocati in ore aggiuntive rispetto all'orario delle lezioni. Cfr. F. GIOLLI, *La repubblica e le minoranze religiose*, in *Nuova antologia*, 1987, 334; cfr. anche R. BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, 105.

(3) V. PARLATO, *Legislazione statuale in materia religiosa e normazione pattizia*, in *Il dir. eccl.*, 1983, I, 591.

che, all'equivocità del riferimento al patrimonio storico del popolo italiano (di cui all'art. 9, II comma del nuovo concordato) *fondamentali*, anche se non necessari per tutti, nell'educazione e formazione dei futuri cittadini (4).

Si assiste a quella che può essere definita una « facoltatività privilegiata » per coloro che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, dato che lo stato italiano si impegna a fornire tale insegnamento in una propria struttura, con fondi pubblici e con alcuni obblighi d'intesa con gli organi rappresentativi della chiesa cattolica (in specie la CEI) (5), in alcune materie che dovrebbero invece rientrare nella propria esclusiva competenza (6).

Dall'altro punto di vista la norma può essere altrettanto agevolmente inquadrata in un'ottica « laica »; essa, allora, è la risultante di una mutata concezione dello stato nei confronti della religione cattolica, per cui l'insegnamento di essa è « espressione di una parte (seppure importante) di un pluralismo sempre più diffuso nel paese, e dovrà pertanto realizzarsi in forme rispettose delle altre e differenti espressioni religiose, nonché di tutti i soggetti che non si riconoscono in nessuna religione » (7).

Agli stessi risultati giungono coloro che accentuano il carattere eminentemente culturale di un insegnamento specifico della religione cattolica mediante il riferimento al patrimonio storico del popolo italiano — contenuto nell'art. 9, II comma degli Accordi di Villa Madama — di cui i valori religiosi cattolici fanno parte, e alla libera

(4) Per qualche considerazione in proposito cfr. R. BACCARI, *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Il dir. eccl.*, 1987, 19-21.

(5) Cfr. n. 5, lettera b, t. *Protocollo Addizionale* dove tra le materie da regolarsi mediante successiva intesa con la CEI sono previsti: i programmi di insegnamento della religione cattolica, le modalità di organizzazione dei corsi, i criteri di scelta dei testi scolastici, i profili di qualificazione professionale degli insegnanti.

(6) G. CIMBALO, *Profili*, cit., 55, sostiene che lo Stato italiano e la Santa Sede « nulla hanno pattuito in relazione all'organizzazione della didattica nelle scuole pubbliche e soprattutto non hanno pattuito di fare della collocazione dell'insegnamento della religione cattolica, nel quadro degli orari delle lezioni, materia bilaterale ».

(7) E. ROSSI, *Sull'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento*, in *L'insegnamento della religione nel Trentino-Alto Adige*, Trento, 1989, 131.

scelta su cui si fonda la facoltà di usufruire di un tale insegnamento (8).

2. — Nessun dubbio, invece, sussiste in ordine alla coerenza tra formulazione dell'art. 9 dei nuovi accordi e la scomparsa del cosiddetto insegnamento diffuso della religione cattolica, considerato come «fondamento e coronamento» dell'istruzione pubblica (art. 36 del concordato lateranense).

Il nuovo patto impegna lo stato a fornire solamente l'insegnamento della religione cattolica, fondato sulla libera scelta, ai soggetti interessati, ma lascia lo stato stesso libero di predisporre autonomamente gli altri programmi scolastici per i quali deve unicamente tener conto del valore della cultura religiosa, espressione che ha « un contenuto più ampio e pluralista rispetto ad una determinata cultura confessionale » (9).

In tale direzione sembra orientato l'art. 10 dell'Intesa con gli ebrei, secondo cui mille « scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e alla pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sull'educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei » (I comma).

Questo articolo, oltre ad essere volto alla tutela della libertà religiosa, intesa come libertà di coscienza, sembra avere, inoltre, un contenuto più immediatamente precettivo dovendosi ritenere che l'insegnamento diffuso di una determinata religione, nella specie quella cattolica, costituisca un'indebita ingerenza da parte dello stato nell'educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

Un rafforzamento di tale tutela si ha nel III comma, sempre dell'art. 10, laddove si prevede specificatamente che la Repubblica italiana è tenuta a fare in modo che « non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline ».

Si impongono, a questo punto, due considerazioni.

Da un lato si deve rilevare la parziale inattuazione, da parte

(8) C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose, Il regime pattizio*, Bologna, 1988, 302.

(9) C. CARDIA, *Stato*, cit., 300.

statale, della scomparsa dell'insegnamento diffuso della religione cattolica: i nuovi programmi didattici, approvati con D.P.R. n. 104 del 12.2.1985, sono destinati solo alle scuole primarie — quando il processo avrebbe dovuto riguardare tutte le scuole non universitarie di ogni ordine e grado — e con un rinnovamento destinato a concludersi solo nel 1991 (10).

Dall'altro è interessante notare la specifica formulazione dell'art. 10, I comma, il quale parla di *educazione e formazione religiosa*; credo di poter affermare che, mentre il termine *formazione* attiene esclusivamente agli aspetti fideistici, quello di *educazione* sembra indicare un *quid pluris*, identificabile nella natura composta dell'ebraismo comprensivo di aspetti religiosi, etnici, sociali, culturali e tradizionali che rendono il termine religione inadeguato a descriverne la reale portata (11).

Questa norma, di difficile applicazione, può forse indicare l'impegno dello stato, nell'elaborazione dei programmi scolastici e del progetto educativo in genere, ad astenersi dal presentare opinioni e considerazioni sui vari e complessi contenuti dell'ebraismo.

3. — Il II e III comma dell'art. 10 dell'Intesa ricalcano, nelle linee fondamentali, lo schema offerto dall'art. 9, II comma degli Accordi di Villa Madama. In ambedue i testi si riconosce il diritto di ciascuno di non avvalersi di un insegnamento della religione,

(10) N. COLAIANNI, *L'insegnamento*, cit., 11; cfr. anche L. SCALERA, *L'istruzione religiosa nell'intesa con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese*, in *Il nuovo accordo*, cit., 838 ss.; in senso critico cfr. G. CATALANO, *L'insegnamento*, cit., 335-337.

(11) L'ebraismo si presenta, infatti, come un insieme « di cultura e di religione, di tradizione e di norme di comportamento, di popolo e di storia » (G. DI SEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, Torino, 1983, 81). Non si può comprendere, pertanto, l'intesa con gli israeliti se non si tiene presente che « l'ebraismo rivendica a se stesso una specialissima natura in cui l'aspetto strettamente religioso costituisce una parte di un tutto assai più complesso » (D. TEDESCHI, *Presentazione dell'Intesa con lo Stato al Congresso straordinario delle Comunità israelitiche*, in *Rassegna mensile di Israel*, 1987, XVII); l'ebraismo è caratterizzato, insomma, da un'intima connessione tra aspetti diversi che ne fanno, ad un tempo, una confessione religiosa e un'entità etnico-culturale, espressione di uno specifico gruppo sociale con proprie tradizioni, diritto e cultura. Cfr. anche M.F. MATERNINI ZOTTA, *L'ente comunitario ebraico. Le legislazioni degli ultimi due secoli*, Milano, 1983, 200 ss.

prevedendosi che la scelta negativa non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.

A questo proposito l'art. 10, III comma, dell'Intesa, analogamente a quanto previsto nelle intese fin qui stipulate con le altre confessioni acattoliche, contiene una disciplina sicuramente più specifica.

In tale articolo, infatti, si afferma che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso cattolico non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e tutto ciò per rendere effettivo il diritto di non avvalersi di tale insegnamento.

La norma investe uno dei problemi maggiormente dibattuti in questi ultimi dieci anni, quello della cosiddetta ora alternativa all'ora di religione, problema che ha suscitato un ampio dibattito, legato alle diverse ideologie, una successione di testi normativi e di pronunce giurisprudenziali.

Il dibattito si è incentrato soprattutto sulla previsione, contenuta nella circolare ministeriale n. 302 del 29.10.1986, relativa alla *obbligatorietà* dell'ora alternativa per i soggetti che avessero scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica offerto dalla scuola pubblica.

Delle due tesi contrapposte l'una ritiene il sistema così delineato sostanzialmente consono al quadro normativo derivato dalle norme contenute nelle varie intese; l'altra, sostenuta anche dagli ebrei, considera il sistema siffatto confliggente con il diritto di libertà religiosa assicurato nelle intese, perché fonte di una palese discriminazione nei confronti degli appartenenti alle confessioni diverse dalla cattolica, che non si avvalgono dell'insegnamento di quella religione.

Il punto cruciale del dissenso è rappresentato dalla collocazione dell'ora di religione nell'ambito delle attività scolastiche generali.

Si è sostenuto che l'insegnamento specifico della religione cattolica, inserito « nel quadro delle finalità della scuola » (art. 9, II comma del nuovo concordato), sarebbe da considerare *curricolare*, tenuto conto che lo stato italiano si è impegnato ad assicurare tale insegnamento. L'obbligatorietà dell'ora alternativa, quindi, non darebbe luogo ad alcuna discriminazione, se si tiene presente che l'esigenza fondamentale alla base dell'emanazione della circo-

lare ministeriale succitata è quella di far usufruire a tutti gli alunni, che si avvalgano o meno dell'insegnamento della religione cattolica, di un uguale tempo-scuola (12).

Si è però sostenuto, al contrario, il carattere aggiuntivo della ora di religione (13), che altrimenti trasformerebbe la facoltatività in « opzionalità obbligatoria » (14), sicché l'« alternatività ad una facoltà verrebbe, in effetti, a convertirsi in obbligo; e poiché questo investirebbe solo i non avvalenti, sarebbe manifesta la discriminazione da essi patita » (15).

Da parte ebraica si era ribadito, ad esempio, nella mozione di approvazione dell'Intesa, da parte del Congresso straordinario dell'unione delle Comunità israelitiche italiane, al punto 4, che l'affermazione contenuta nell'art. 10 dell'Intesa stessa, reativa al diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, « acquista particolare significato in quanto, nell'esercizio del diritto di scelta, non prevede obblighi per coloro che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica » e che « alla luce della presente intesa, modalità che prevedano obblighi sono, quindi, da ritenersi comunque discriminanti » (16).

La successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 12.4.1989, proprio basandosi sul dato normativo, sancito nelle singole intese oltre che negli Accordi di Villa Madama, ha stabilito che per coloro i quali decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica « l'alternativa è uno stato di non obbligo ».

La previsione di un altro insegnamento obbligatorio verrebbe a ledere la libertà di coscienza e di libero esercizio della religione. La Corte ha, in sostanza, affermato che l'insegnamento della religione cattolica, in quanto facoltativa, non può che presentarsi come insegnamento aggiuntivo, nel senso che l'offerta di insegnamenti

(12) Cfr. P. CAVANNA, *Considerazioni*, cit., 974 ss.

(13) Cfr. E. ROSSI, *Sull'obbligatorietà*, cit. 123.

(14) N. COLAIANNI, *L'insegnamento*, cit. 11.

(15) TAR del Lazio, sentenza n. 1274 del 17.7.1987; il ricorso contro la circolare ministeriale era stato presentato, tra gli altri, dai rappresentanti della Tavola valdese; la sentenza era stata poi annullata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1006 del 17.8.1988 che aveva ritenuto pienamente legittima la succitata circolare e aveva reso così obbligatoria l'ora alternativa, ricomprendendo l'insegnamento della religione cattolica nel normale orario scolastico.

(16) La *Mozione* è pubblicata in *Rassegna mensile di Israel*, 1987, XXII.

alternativi per chi non volesse avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica può anche non interessare lo studente che rimane libero di avvalersi o meno di altri possibili insegnamenti (17).

L'obbligatorietà o la facoltatività dell'ora alternativa non è certamente l'unico problema cui un insegnamento specifico della religione cattolica possa dar luogo. A lungo si è discusso intorno alla collocazione oraria di un insegnamento siffatto: se, a seguito di indirizzi conformi da parte delle forze politiche e di parte della dottrina, l'orientamento parlamentare prevalente è stato quello di collocare l'ora di religione all'inizio o alla fine dell'orario scolastico, non sono mancate autorevoli voci contrarie (18).

Una questione particolare è rappresentata dalla valutazione del profitto, da parte dell'insegnante di religione, per coloro che hanno usufruito dell'insegnamento della religione cattolica. Tale valutazione, anche se espressa senza voto, è stata ritenuta discriminante nei confronti dei non avvalenti: una volta stabilita la facoltatività dell'ora di religione, sembra incongruo immetterne le risultanze nella pagella finale, al pari delle altre discipline che al contrario sono obbligatoriamente seguite da tutti gli alunni. La soluzione proposta è stata quella di inserire la valutazione in questione in un apposito modulo, distinto dalla pagella (19).

Un tale rimedio non sembra sufficiente alla eliminazione del punto nodale della questione: la presenza dell'insegnante di religione nel consiglio degli insegnanti, in sede di valutazione per la promozione degli alunni alle classi successive.

(17) A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico, Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 1989, 161-162. Con sentenza pubblicata il 14 Gennaio 1991, n. 13, la Corte Costituzionale ha stabilito che gli studenti i quali non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, ne dei corsi alternativi, potranno « allontanarsi o assentarsi dall'edificio scolastico » durante l'ora di religione.

Peraltro la Corte non ha portato alle estreme conseguenze questa impostazione e ha affermato che l'insegnamento della religione cattolica deve essere « impartito con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche »; essa ha ribadito la legittimità della collocazione di questo insegnamento nell'ambito dell'ordinario orario scolastico, negando in tal modo, il carattere aggiuntivo dell'ora di religione.

(18) F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., 265 ss., il quale afferma che le ore di religione previste per i vari ordini di scuole « dovrebbero essere collocate nell'orario secondo i normali criteri e non meccanicamente, all'inizio o alla fine dell'orario scolastico giornaliero ».

(19) C. CARDIA, *op. cit.*, 39.

L'art. 2.7 dell'Intesa tra Autorità scolastica e CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 13.5.90 prevede che gli insegnanti di religione cattolica partecipino alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica e precisa che per lo scrutinio finale nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, divenga un giudizio motivato iscritto a verbale (20). Quest'ultima innovazione inserita nella recentissima intesa mantiene la discriminazione che di fatto si realizza tra studenti iscritti e non al corso di religione. Per i primi il collegio giudicante la loro promozione alla classe successiva è composto da un docente in più rispetto a quelli che non seguono il corso stesso, docente che non solo con il voto, ma anche con il giudizio può determinare la valutazione finale dell'allievo. Il far partecipare, poi, per gli studenti che seguono il corso alternativo, il docente di quel corso ai consigli, determina ulteriori discriminazioni per chi non frequenta corsi alternativi del tutto facoltativi.

4. — Il IV comma dell'art. 10 si preoccupa di assicurare ai rappresentanti dell'Unione o delle singole Comunità una forma di presenza all'interno della scuola pubblica (21). Vale la pena di sottolineare che tale forma di presenza è assai diversa da quella assicurata alla chiesa cattolica. In questo caso non è lo stato che si assume

(20) Art. 27 « Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale argomento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale ».

Questo secondo capoverso è stato inserito nel testo dell'ultima intesa.

(21) « Le Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità ».

il compito di predisporre un corso specifico, ma la presenza degli organi rappresentativi ebraici all'interno della scuola pubblica dovrà essere sollecitata mediante una richiesta in tal senso da parte degli alunni, delle loro famiglie, degli organi scolastici, e si precisa che gli oneri finanziari resteranno a carico esclusivo della confessione e che le eventuali attività di studio non sono predisposte nel quadro delle finalità della scuola, ma sono ricomprese tra quelle attività culturali che ogni scuola decide di organizzare.

Una considerazione sulla particolarità dell'oggetto sul quale potranno vertere le eventuali attività culturali che si presentano come « studio dell'ebraismo ».

La particolarità, mi sembra, consti di due punti: il primo è rappresentato dalla diversità di formulazione dell'art. 10, IV comma, (*studio dell'ebraismo*) rispetto alle altre intese, in cui, negli articoli analoghi, relativi alla informazione religiosa nelle scuole, si parla di *studio del fatto religioso e delle sue implicazioni*; solo nella intesa con gli ebrei si fa riferimento « allo studio di una specifica religione » (22).

Vorrei anche notare, e ciò costituisce il secondo aspetto, che l'eventuale presenza israelita nella scuola pubblica non si concreterà solo nello specifico insegnamento confessionale, ma anche nella presentazione e studio degli aspetti sociali, etnici, culturali e comportamentali, summenzionati (23), in cui oggi si sostanzia l'ebraismo.

(22) C. CARDIA, *op. cit.*, 303.

(23) Cfr. nota 10, R. BERTOLINO, *Diritto di scelta*, cit., 15, scrive che « le comunità israelitiche, portatrici di un credo religioso che è anche storia di un popolo, vogliono assicurato il diritto di poter rispondere nella scuola a richieste inerenti specificamente il fatto ebraico ».